

Comune di Canonica d'Adda

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE

**Condizioni e modalità di accesso e permanenza nei Servizi Abitativi Transitori di cui
al comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16
"Disciplina regionale dei servizi abitativi"**

PREMESSA

ARTICOLO 1. Principi generali e fonti legislative.

ARTICOLO 2. Destinatari dei Servizi Abitativi Transitori e requisiti.

ARTICOLO 3. Requisiti di accesso per i Servizi Abitativi Transitori.

ARTICOLO 4. Programmazione e gestione dei Servizi Abitativi Transitori.

ARTICOLO 5. Percentuale delle unità abitative che possono essere destinate ai Servizi Abitativi Transitori.

ARTICOLO 6. Procedura e modalità di accesso al SAT.

ARTICOLO 7. Criteri e priorità per la valutazione delle domande.

ARTICOLO 8. Assegnazione del Servizio Abitativo Transitorio.

ARTICOLO 9. Determinazione del contratto di locazione.

ARTICOLO 10. Caratteristiche del contratto di locazione transitorio: durata e rinnovo.

ARTICOLO 11. Disposizioni finali.

PREMESSA

Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, ALER e Comuni hanno la facoltà di destinare una quota del proprio patrimonio abitativo ai Servizi Abitativi Transitori nell'ambito del piano triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dei suoi aggiornamenti annuali, nella misura massima del 10% delle unità abitative disponibili.

ARTICOLO 1. PRINCIPI GENERALI E FONTI LEGISLATIVE

Il presente Regolamento adottato dal Comune di Canonica d'Adda disciplina le condizioni e le modalità di accesso ai Servizi Abitativi Transitori, di seguito denominati SAT, di cui al comma 13 dell'art.23 della Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi".

Tutti gli Enti proprietari, Comuni e ALER territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 6 "Programmazione dell'offerta pubblica e sociale" della L.R. 8 luglio 2016 n. 16, redigono il piano triennale e annuale quale strumento di programmazione in ambito locale dell'offerta abitativa pubblica e sociale.

In base a quanto stabilito dall'Art.4 della DGR XI/2063 del 31/07/2019, "Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori", di cui al comma 13 dell'articolo 23 della L.R. 8 luglio 2016 n. 16 "Disciplina Regionale dei Servizi Abitativi", a partire dall'anno 2020 sono stabilite in ciascun piano e per ogni Comune il numero di unità abitative che gli enti proprietari destinano al SAT e che si renderanno disponibili nel corso dell'anno.

Per disciplinare l'accesso, la programmazione e la gestione del SAT il Comune di Canonica d'Adda approva il seguente Regolamento Comunale.

ARTICOLO 2. DESTINATARI DEL SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO (SAT)

I destinatari dei SAT sono individuati tra i soggetti appartenenti alle seguenti tipologie di categorie:

1. specifica: nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio forzato degli immobili;
2. generica: nuclei familiari in situazioni di grave emergenza abitativa.

In entrambi i suddetti casi trattasi di nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo di proprietà o in regime di locazione privata.

I destinatari del SAT, ai sensi dell'art. 23, comma 13 della Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 e D.G.R. XI/2063 del 31 luglio 2019, sono i soggetti di seguito specificati:

- nuclei che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione;
- nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- nuclei che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali, purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;
- nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali, purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa.

ARTICOLO 3. REQUISITI DI ACCESSO AI SAT.

I SAT sono assegnati ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai Servizi Abitativi Pubblici stabiliti dalla legge medesima e dall'articolo 7 del Regolamento Regionale del 4 agosto 2017, n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici". Tutti i requisiti devono essere posseduti, ad eccezione di quello relativo all'attestazione delle condizioni di indigenza di cui all'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2017.

ARTICOLO 4. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI.

La programmazione dei SAT si articola su due livelli temporali: il Piano Triennale dell'offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali ed il Piano Annuale di offerta dei Servizi Abitativi Pubblici.

Il Piano Triennale - piano che viene approvato a livello d'ambito territoriale dall'Assemblea dei Sindaci - definisce le linee d'azione per il contenimento del disagio abitativo e per il contrasto dell'emergenza abitativa, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della L.R.16/2016.

Il Piano Annuale quantifica il numero delle unità abitative da destinare ai SAT, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r.16/2016.

L'Ente proprietario di alloggi ERP, in questo caso il Comune di Canonica d'Adda, programma le unità abitative da destinare temporaneamente a SAT, individuandole nell'ambito del proprio patrimonio, che può destinare a Servizi Abitativi Pubblici, Servizi Abitativi Sociali o altra locazione ad uso abitativo. I Comuni possono altresì incrementare la disponibilità di SAT con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, e reperite attraverso procedure ad evidenza pubblica e poi regolate con apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa. Per tali finalità, le suddette unità abitative o loro porzioni sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei Servizi Abitativi Pubblici.

L'obbligo di comunicazione alla Giunta Regionale è assolto attraverso l'espressa indicazione della disponibilità di tali unità nel Piano Annuale di offerta dei SAT. In sede di programmazione ogni Ente proprietario comunicherà la percentuale e inoltre il numero delle unità abitative da destinare ai SAT.

ARTICOLO 5. PERCENTUALE DELLE UNITÀ ABITATIVE CHE POSSONO ESSERE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI.

Il limite massimo previsto dalla normativa Regionale, art. 23 co. 3 13 della L.R.16/2016, è stabilito nel 10 %. Tale limite è individuato con riferimento alle unità abitative destinate a SAT complessivamente possedute a titolo di proprietà alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2016. Al fine di garantire la continuità nel tempo della disponibilità di unità abitative da destinare a SAT, queste non devono eccedere il 10% delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP) che si renderanno disponibili nel corso dell'anno nel territorio comunale.

La gestione delle unità abitative assegnate è in capo a ciascun ente proprietario, che stipula il relativo contratto di locazione con l'assegnatario del SAT.

Le unità abitative non più destinate ai SAT riprenderanno automaticamente la loro originaria destinazione. In tal caso, è fatto obbligo a ciascun ente proprietario di aggiornare, entro 30 giorni dalla cessazione del SAT, l'anagrafe regionale del patrimonio, in quanto tale adempimento costituisce debito informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n. 16/2016.

ARTICOLO 6. PROCEDURA E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI.

Per il Comune di Canonica d'Adda il Responsabile Unico del Procedimento per l'assegnazione del SAT è

Le domande di assegnazione del SAT da parte dei nuclei familiari aventi diritto residenti nel Comune di Canonica d'Adda sono presentate in modalità cartacea in qualsiasi momento dell'anno. Il modello di domanda, predisposto dall'Ufficio comunale competente e disponibile anche sul sito del Comune: www.comune.canonicadadda.bg.it, deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo comunale.

La domanda dovrà contenere la documentazione utile ai fini della valutazione dell'assegnazione dei SAT, oltre alla motivazione della richiesta, la descrizione della situazione abitativa e la descrizione della gravità e del carattere emergenziale delle condizioni invocate in domanda.

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica la sussistenza dei requisiti di accesso al SAT. In questa fase di verifica, può avvalersi, per le funzioni amministrative, dell'ALER di Bergamo territorialmente competente.

ARTICOLO 7. CRITERI E PRIORITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.

Il Responsabile Unico del Procedimento, con l'ausilio di altro personale qualificato, analizzata la relazione redatta dal personale dell'Ufficio Servizio Sociale, valuta la condizione ai fini dell'assegnazione dei SAT, attribuendo un punteggio in base alla gravità e al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate dai richiedenti come di seguito descritte:

Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a carico di minori	Assenza: 0 punti	Presenza: 5 punti
--	------------------	-------------------

Eventi lesivi dell'integrità psico- fisica e personale	Grave: 6 punti	Molto gravi: 10 punti
--	----------------	-----------------------

Emergenza abitativa	Grave: 5 punti	Gravissima: 15 punti
---------------------	----------------	----------------------

Emergenza dovuta a provvedimento esecutivo di rilascio degli immobili	Grave: 5 punti	Gravissima: 15 punti
---	----------------	----------------------

Condizioni igienico - sanitarie	Grave: 5 punti	Gravissima: 15 punti
---------------------------------	----------------	----------------------

Presenza nel nucleo di persone disabili	Disabilità dal 66% al 99%: 8 punti	Disabilità 100%: 12 punti	Disabilità 100% o handicap grave con accompagnamento: 15 punti
---	------------------------------------	---------------------------	--

Presenza nel nucleo di	Persona sola: 5 punti	Nuclei con minori, la cui ampiezza sia compatibile con la metratura dell'alloggio: 10 punti
------------------------	-----------------------	---

Presenza nel nucleo di	Un componente 65 anni: 5 punti	Nucleo tutti più di 65 anni: 10 punti
------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Il R.R.4/2017 prevede come requisito del nucleo familiare richiedente il possesso dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 16.000, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa nazionale di riferimento.

Ad ogni fascia ISEE viene attribuito il seguente punteggio:

- da € 0,00 a 3.000,00 Punti 12
- da € 3.000,01 ad € 7.000 Punti 8
- da € 7.000,01 ad € 11.000 Punti 4
- da € 11.000,01 ad € 16.000 Punti 1

L'abbinamento delle unità abitative prescinde dalle dimensioni e dalle caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

ARTICOLO 8. ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO.

Le assegnazioni delle unità abitative SAT sono effettuate con provvedimento espresso e motivato da parte del Responsabile del Procedimento, previa acquisizione della relazione conclusiva dell'attività di valutazione svolta con relativo parere redatta dal personale dell'Ufficio Servizi Sociali. Avverso il provvedimento di diniego può essere presentato ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notifica all'interessato. L'Ente si esprime con decisione motivata nei successivi trenta giorni.

Il provvedimento di assegnazione contiene i seguenti elementi minimi obbligatori:

- a) estremi identificativi del Comune.
- b) motivazione dell'assegnazione.
- c) dati anagrafici dell'assegnatario e dei componenti del nucleo familiare.
- d) dati relativi all'unità abitativa assegnata.
- e) importo mensile del canone di locazione applicato.
- f) data di decorrenza del servizio abitativo transitorio.
- g) data di termine del servizio abitativo transitorio.

Il provvedimento sarà redatto in osservanza della normativa relativa alla privacy (Dlgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679).

ARTICOLO 9. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE.

L'assegnazione dei SAT, con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione, è subordinata alla sottoscrizione di un patto di servizio con cui l'assegnatario si impegna a partecipare a progetti

di inclusione proposti dai Servizi Sociali del Comune di Canonica d'Adda, personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo e finalizzati al recupero dell'autonomia economica e sociale. L'assegnatario si impegna, altresì, a presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio SAP.

Per la determinazione del canone di locazione l'ente proprietario può tener conto del valore locativo di cui all'allegato B della Legge Regionale n. 27/2009 e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

ARTICOLO 10. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIO: DURATA E RINNOVO.

La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine a partire dal quale computare la decorrenza del periodo dell'assegnazione del SAT.

La durata massima dell'assegnazione del SAT, ai sensi dell'art.23 comma 13 della L.R. 16/2016 è di 12 mesi. Tale assegnazione può essere rinnovata (come modificato dalla DGR XI/2016 del 31/07/2019) con un provvedimento motivato per un massimo di altri 12 mesi. Il rinnovo deve essere adottato dal RUP nei sessanta giorni precedenti la scadenza del termine di assegnazione del servizio abitativo. Il provvedimento di rinnovo è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso al servizio abitativo transitorio.

ARTICOLO 11. NORME FINALI

Sarà definito, nella piattaforma Informatica Regionale, un apposito modulo contenente i dati essenziali del provvedimento di assegnazione del SAT. Il Responsabile del Procedimento provvede alla compilazione del modulo informativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di assegnazione del Servizio Abitativo Transitorio.

Il Comune di Canonica d'Adda e l'ALER, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, aggiornano l'anagrafe regionale del patrimonio e dell'utenza con i dati e le informazioni sopra riportate. Tale adempimento costituisce debito informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 16/2016.

Trovano applicazione le disposizioni procedurali e gli adempimenti previsti per l'assegnazione del SAT: si applicano le procedure previste dalla Legge Regionale n. 16/2016 e dal Regolamento Regionale n. 4/2017 in materia di annullamento e decadenza e ss.mm.ii. La permanenza nell'alloggio senza averne titolo comporta, inoltre, l'inserimento nella banca dati occupanti senza titolo di cui all'articolo 22, comma 3 della Legge Regionale n. 16/2016.

La materia è disciplinata per quanto di competenza dal Regolamento UE 2016/679 e dalle normative nazionali vigenti in materia di Privacy.